

III Commissione Consiliare – Lavori Pubblici ed Urbanistica-

Verbale della riunione n. 125

Il Giorno 14 Luglio 2025, alle ore 13,00 si riunisce presso la sala sita nei pressi della Sala del Presidente del Consiglio la III Commissione Consiliare, Lavori Pubblici ed Urbanistica, del Comune di Mazara del Vallo.

All'apertura della riunione sono presenti:

Il Presidente Ferro Pietro, ore 13,00;

Il Vice Presidente Dario Scaletta assente;

Marino Pietro, assente, in sua sostituzione presente il consigliere Francesco Foggia ore 13,00;

Paola Caltagirone Assente;

Bonanno Giuseppe ore 13,00 ;

Giorgio Randazzo ore 13,00;

Brigida Mineo, assente in sua sostituzione presente il Consigliere Antonio Russo 13,00 ;

Il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale apre la seduta alle ore 13,00.

La seduta ha il seguente ordine del Giorno:

- 1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
- 3) "redazione della bozza del regolamento comunale dei servizi di Fognatura e Depurazione";
- 4) "Nuovo regolamento comunale per la progettazione, la gestione ed il monitoraggio degli impianti di telecomunicazione";
- 5) Varie ed eventuali;

Il Presidente apre il primo punto. La commissione approva il verbale della seduta precedente.

Il Presidente passa alla trattazione del punto 2)" redazione della bozza del regolamento comunale dei servizi di Fognatura e Depurazione

Il Presidente, unitamente alla commissione, prosegue nella stesura del regolamento procedendo con la lettura e trascrizione degli art. 19 rubricato "validità delle autorizzazioni allo scarico" art 20 "oneri di istruttoria", art 21 "documentazione da allegare alla richiesta di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura" . La commissione ritiene di non apportare alcuna modifica particolare.

Art. 19

Validità delle autorizzazioni allo scarico

Le autorizzazioni di cui all'articolo precedente saranno rilasciate in forma provvisoria e solo dopo l'accertamento analitico dello scarico in forma definitiva.

Le suddette autorizzazioni hanno validità quadriennale e sono soggette a rinnovo.

Le richieste di rinnovo devono essere presentate un anno prima della scadenza della precedente autorizzazione e devono essere accompagnate dalla puntuale precisazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico nonché dell'indicazione della presunta quantità di acqua da prelevare nell'anno solare. Ai sensi del comma 7 dell'art. 45 del decreto legislativo n. 152/99 e del comma 8 dell'art. 124 del Decreto Legislativo n. 152/2006, se la domanda di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico è stata tempestivamente presentata, lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione del rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 34 dello stesso decreto legislativo n. 152/99 e dell'art. 108 del Decreto Legislativo n. 152/2006, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente.

Al rinnovo delle autorizzazioni di cui ai commi precedenti, sono soggetti anche gli insediamenti produttivi già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

I titolari degli insediamenti civili, assimilabili a civili o produttivi allacciati alla pubblica fognatura che siano soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento, o ristrutturazione o la cui attività sia trasferita in altro luogo successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento devono richiedere, prima dell'attivazione degli scarichi, una nuova autorizzazione all'autorità competente nei modi previsti dal presente regolamento.

Art. 20

Oneri di istruttoria

Gli oneri derivanti dall'effettuazione dei rilievi, degli accertamenti, dei controlli e dei sopralluoghi necessari per l'istruttoria della domanda da parte dell'U.T.C., secondo quanto previsto dal presente regolamento, sono a carico del richiedente.

Il Sindaco determina, in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda, e provvede, completata l'istruttoria, alla liquidazione definitiva delle spese sostenute.

Art. 21

Documentazione da allegare alla richiesta autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura

Alle richieste di autorizzazione allo scarico, di cui agli articoli precedenti, dovrà essere allegata, in duplice copia, la seguente documentazione a firma di un tecnico abilitato:

1) pianta generale della proprietà in scala 1: 500;

2) pianta in scala 1 : 100 del piano terreno fabbricato con l'indicazione della rete di distribuzione sotterranea, dall'immobile al punto di immissione, dalla quale risultino i diametri delle canalizzazioni, la pendenza, le bocche, i pozzetti d'ispezione, i sifoni e i dettagli relativi alla immissione nella fogna stradale e quant'altro può interessare il regolare funzionamento della condotta;

3) sezione longitudinale, in scala 1:100, dell'allaccio fognario dal pozzetto posto a base delle colonne discendenti fino alla pubblica fognatura;

4) pianta e sezioni, in scala adeguata, dei dettagli relativi all'immissione in pubblica fognatura;

5) sezioni verticali del fabbricato dalle quali risultino chiaramente indicate le condotte di scarico e quelle di aerazione, i loro percorsi fino al piede del fabbricato e l'immissione nei pozzetti posti alla base delle colonne discendenti;

6) disegni dettagliati in scala 1:50 per eventuali impianti di sollevamento, di cui all'articolo 7 del presente regolamento, qualora gli stessi si rendessero necessari per assicurare l'allontanamento delle acque sia bianche sia nere;

7) relazione illustrativa per una completa comprensione del progetto e che faccia riferimento a disegni di cui ai punti precedenti.

Nella relazione saranno fornite le indicazioni seguenti:

a) area complessiva della proprietà;

b) superfici permeabili e impermeabili;

c) numero, superficie e cubatura dei piani compreso quello terreno ed il sottotetto se abitabile;

d) tutti gli elementi necessari per la determinazione dei diritti dovuti all'Amministrazione comunale;

e) limitatamente agli insediamenti produttivi la tipologia dello scarico e le caratteristiche quantitative e qualitative (caratteristiche chimico fisiche e batteriologiche dello scarico eseguite da specifico laboratorio autorizzato o presunte in sede progettuale per i nuovi insediamenti produttivi), la quantità di acqua da prelevare nell'anno solare, le caratteristiche del corpo ricettore e del punto previsto per il prelievo al fine del controllo, la descrizione del sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, dall'eventuale sistema di controllo del flusso degli scarichi ove richiesto, nonché relazione tecnica sul ciclo lavorativo e sul sistema di scarico, con la eventuale descrizione dei sistemi depurativi utilizzati per consentire il rispetto dei valori limite di emissione e relativo progetto;

f) la fonte di approvvigionamento idrico;

g) la quantità di acqua scaricata;

h) progetto dell'eventuale impianto di pretrattamento o di depurazione.

i) scheda tecnica (allegato 8 del presente regolamento);

8) quietanza relativa al pagamento delle somme stabilite dall'Amministrazione comunale per i diritti di rilascio e di istruttoria e che in sede di prima attuazione è fissata in € 100,00.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere particolari costruttivi in scala maggiore, rilievi e documentazione di vario tipo ed eventuali ulteriori indagini anche dopo l'avvenuta autorizzazione allo scarico.

Nel caso di scarichi di sostanze pericolose di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 152/99 e della tabella 3/A dell'Allegato 5 Parte 3^a del Decreto Legislativo n. 152/2006, la domanda deve altresì indicare:


a) la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione ovvero la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico - la capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi);

b) il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo.

Il consigliere Giorgio Randazzo esce dalla Commissione alle ore 13,40.

Alle ore 14,00 il Presidente termina i lavori della Commissione e la commissione stessa si autoconvoca per Martedì 15 Luglio ore 12,30.

Giorgio Randazzo

Bonanno Giuseppe


Avv. Pietro Ferro
